



N. 62 - marzo 2019

A.S. 988 "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico"

Il disegno di legge [A.S. 988](#), già approvato dalla Camera dei deputati ([AC 290-410-1314-1386](#)), si compone di 20 articoli e reca norme per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Tale produzione trova la principale regolamentazione nella normativa europea e più specificamente nel [regolamento \(CE\) n. 834/2007](#).

Il [regolamento \(UE\) 2018/848](#) ha abrogato e sostituito - a decorrere dal 1° gennaio 2021¹ - il regolamento (CE) n. 834/2007 (articolo 56), stabilendo tuttavia che tale regolamento continua ad applicarsi per il completamento dell'esame delle domande di riconoscimento di paesi terzi, ancora pendenti il 17 giugno 2018 (articolo 58).


È stata, poi, rivista ultimamente, con il [decreto legislativo n. 20 del 2018](#), la normativa nazionale in materia di controlli.

Riguardo al sostegno pubblico delle aziende biologiche, secondo il [Bioreport 2017-2018 - L'agricoltura biologica in Italia](#), pp. 23-25, reso disponibile a gennaio 2019, i contributi erogati dalla PAC (pari a EUR 43.6 mld tra il 2007 e il 2013, nel **settore agricolo e nelle zone rurali**²) rappresentano indubbiamente un rilevante sostegno al reddito. Secondo i dati RICA, a beneficiarne nel 2016 sono il 99% delle aziende biologiche e il 95% delle convenzionali considerate. Gli aiuti diretti relativi al I Pilastro sono largamente percepiti da entrambe le categorie di aziende (98% biologiche e 93% convenzionali), mentre i contributi derivanti dalle misure di sviluppo rurale vedono una platea più ristretta di beneficiari: il 72% delle aziende biologiche e appena il 32% delle convenzionali (fig. 2).

¹ Infatti il considerando 124 sottolinea l'opportunità di prevedere una data di applicazione del regolamento che consenta agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti.

² Si veda il documento [CAP in your country - Italy](#), p. 4, predisposto dalla DG Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

Fig. 2 – Aziende che percepiscono aiuti comunitari per tipo di contributo ricevuto (%), 2016




Fonte: CREA, banca dati RICA.

La grande differenza di partecipazione alle misure del II Pilastro della PAC tra i due gruppi di aziende è prevalentemente dovuta al sostegno specifico per l'agricoltura biologica, erogato attraverso la misura M11 dello sviluppo rurale, ricevuto dalle aziende del settore. Non tutte le aziende biologiche tuttavia percepiscono il sostegno loro dedicato, infatti gli agricoltori non sempre accedono alla misura in quanto ritengono il contributo non adeguato rispetto all'onere amministrativo che devono sostenere per accedervi. Inoltre, il limite delle risorse stanziato per la misura non sempre consente di accogliere le domande di tutti i richiedenti.

Indipendentemente dal sistema produttivo adottato, i trasferimenti pubblici incidono in modo significativo sulla redditività aziendale: nel 2016 i soli aiuti diretti costituiscono il 30% del reddito netto delle aziende biologiche beneficiarie e il 27% nelle convenzionali. I contributi legati alla politica di sviluppo rurale rappresentano il 22% del reddito delle aziende biologiche e il 15% delle convenzionali beneficiarie degli aiuti; in particolare il solo sostegno specifico per l'agricoltura biologica (misura M11) incide per il 19% sul reddito delle aziende del settore. Nelle aziende biologiche la maggiore adesione alle misure dello sviluppo rurale, principalmente dovuta al sostegno loro dedicato, determina una quota di reddito relativa al totale dei trasferimenti pubblici (I+II pilastro) più elevata: 45% nelle aziende biologiche contro 31% nelle convenzionali (fig. 3).


Fig. 3 – Incidenza dei contributi comunitari sul reddito netto delle aziende (%), 2016



Fonte: CREA, banca dati RICA.

La distribuzione degli aiuti tra primo e secondo Pilastro è tuttavia condizionata dagli ordinamenti produttivi. Così, ad esempio, si rileva come nelle aziende specializzate nella coltivazione di seminativi la quota di sostegno dovuto al I Pilastro in entrambi i sistemi produttivi sia superiore rispetto agli altri comparti produttivi. Nei seminativi risulta pari al 74% nelle biologiche e all'89% nelle convenzionali, mentre negli erbivori, ad esempio, corrisponde al 59% nelle biologiche e al 77% nelle convenzionali (fig. 4).

Fig. 4 - Distribuzione dei contributi PAC tra I e II Pilastro (%), 2016



Fonte: CREA, banca dati RICA.

Contenuto

L'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità. La produzione biologica viene definita **attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale**. Il metodo di **agricoltura biodinamica** viene equiparato al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti gli specifici disciplinari di metodo e i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.

L'art. 2 reca le definizioni di: "produzione biologica" o "metodo biologico"; "prodotti biologici"; di "aziende" con metodo biologico.

L'art. 3 specifica, poi, che per **autorità nazionale** si intende il **Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea.

L'art. 4 individua come **autorità locali** competenti le **regioni** e le **province autonome di Trento e di Bolzano**, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'art. 5 istituisce il **Tavolo tecnico per la produzione biologica** al quale viene affidato il compito di: delineare **indirizzi** e definire le **priorità** per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura

biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

L'**art. 6** istituisce il **marchio biologico italiano** per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

L'**art. 7** prevede che il Ministero adotti il **Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici** contenente interventi per:

1. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento ai piccoli produttori agricoli;
2. sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera delle piccole aziende agricole biologiche;
3. incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
4. monitorare l'andamento del settore;
5. favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;
6. migliorare il sistema di controllo e di certificazione;
7. incentivare le istituzioni e gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
8. incentivare la ricerca;
9. promuovere progetti per i prodotti provenienti dai distretti biologici che permettano la tracciabilità delle diverse fasi produttive e l'informazione al consumatore sulla sostenibilità ambientale, la salubrità del terreno, la lontananza da impianti inquinanti, l'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e le tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate;
10. valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
11. promuovere la sostenibilità ambientale mediante azioni che favoriscano il mantenimento della fertilità naturale dei suoli e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

Il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale inerente l'attuazione del Piano e le modalità di riparto del Fondo di cui all'art. 9 del disegno di legge in esame.

L'**art. 8** prevede che l'adozione del **Piano nazionale delle sementi biologiche**.

L'**art. 9** istituisce il **Fondo per lo sviluppo della produzione biologica**. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di **inquinamento per l'ambiente acquatico**. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per

la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti:

- dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche;
- dall'istituzione del marchio italiano;
- dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 11.

L'**art. 10** prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere stipulati **contratti di rete** e costituite **cooperative** tra produttori del biologico. Possono, altresì, essere sottoscritti **contratti di filiera tra gli operatori del settore**.

L'**art. 11**, come già accennato, delinea le modalità attraverso le quali operare il **sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore**. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'**art. 12** è volto a promuovere la **formazione professionale** nel settore mentre gli articoli 11, 12, 13 e 14 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di **organizzazione della produzione e del mercato**, fornendo una definizione di:

- **distretti biologici (art.13)**, intendendosi tali i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Con decreto del Ministero (*rectius*: del Ministro) sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con successivo decreto sono, poi, definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di **certificazione di gruppo**;
- **organizzazioni interprofessionali (art. 14)**, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, quello di rappresentare una quota dell'attività economica, pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85% del

consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione;

- **accordi-quadro (art. 15)** stipulati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari ad almeno ai costi medi di produzione;
- **intese di filiera (art.16)** volte a: valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologico per pianificare e programmare la produzione;
- **organizzazioni di produttori biologici (art. 17)** che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute;

L'**art. 18** prevede che gli agricoltori che producono varietà di **sementi biologiche** iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcune registro e evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi. Per quanto riguarda la commercializzazione di sementi biologiche, tale articolo rinvia alla disciplina contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico.

Nei considerando 36 e 37 del regolamento citato, si osserva che dalle ricerche condotte nell'Unione sul materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa la definizione di varietà per quanto concerne l'uniformità emerge che l'uso di tale materiale eterogeneo potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità. Di conseguenza, il materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, dovrebbe essere disponibile per l'uso nella produzione biologica. Per tale motivo, è opportuno consentire agli operatori di commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico senza dover rispettare i requisiti di registrazione e le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio o di atti adottati ai sensi di tali direttive. Tale commercializzazione dovrebbe avvenire previa notifica agli organismi responsabili di cui a tali direttive e una volta che la Commissione abbia adottato requisiti armonizzati per tale materiale, a condizione che esso rispetti detti requisiti.

Le disposizioni finali sono contenute nell'**art. 19**, che reca le abrogazioni espresse, e nell'**art. 20**, che prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

Nel testo unificato [AC 290-410-1314-1386-A](#), proposto all'Assemblea della Camera, era presente una disposizione (articolo 18), la quale prevedeva il divieto di uso di organismi geneticamente modificati nella produzione biologica nonché il divieto di usare i termini "biologico " o "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati. Tale disposizione è stata soppressa durante la discussione presso l'Assemblea della Camera dei deputati.

Discussione e attività istruttoria presso la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati in sede referente

L'esame delle proposte di legge, di identico contenuto, Gadda 290 e Cenni 410, è iniziato il 7 agosto 2018.

Dopo una prima fase istruttoria, nella quale sono stati sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di settore, il 20 novembre è stata abbinata la proposta di legge Parentela C.1314 ed è stato costituito il Comitato ristretto.

Nella seduta del 22 novembre scorso la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il 29 novembre è stata abbinata la proposta di legge C. 1386 Golinelli e sono state votate le proposte emendative.

Il 5 dicembre è stato votato un emendamento del relatore che ha recepito un'osservazione formulata dalla Commissione politiche dell'Unione europea e il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Nel ciclo di audizioni concordato sono stati sentiti:

- i rappresentanti dell'**Associazione italiana agricoltura biologica**, i quali hanno sottolineato l'opportunità di inserire i rappresentanti degli organismi di controllo tra soggetti che partecipano al tavolo tecnico e di aggiungere tra le associazioni rappresentative anche quelle che fanno riferimento all'agricoltura con metodo biodinamico. È stato, poi, sottolineata l'opportunità di prevedere un piano sementiero nazionale; è stato, altresì, chiesto di specificare che i distretti biologici si caratterizzino per la significatività della produzione primaria, superiore alla media regionale o nazionale, e per il loro carattere sovracomunale. È stata, poi, sottolineata l'importanza che gli enti pubblici che insistono all'interno dei distretti vietino l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche;

- i rappresentanti di **Federbio**, i quali, oltre ad aver sottolineato l'importanza di un utilizzo delle risorse della PAC per la transizione dell'agricoltura italiana al biologico, hanno ricordato alcune priorità quali: l'inserimento nel Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitosanitari (PAN) del piano integrativo per il biologico; la definizione di distanze di sicurezza per evitare le contaminazioni accidentali; l'importanza della ricerca, dell'innovazione e della formazione, ai fini della predisposizione del Piano di settore; l'approvazione di un piano sementiero per il biologico. Hanno, poi, sottolineato l'opportunità di inserire nel testo unificato: la riforma del sistema di certificazione di settore; norme sulla contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile dei prodotti; regole specifiche sull'importazione dei prodotti dai Paesi terzi;

- i rappresentanti di **Anabio**, i quali hanno sottolineato come le nuove regole approvate in sede europea per il settore non risultano in linea con i livelli e gli *standard* di qualità applicati in Italia. Hanno espresso, quindi, apprezzamento sul fatto che i provvedimenti all'esame individuale nei distretti e nelle filiere le modalità organizzative migliori per sostenere la crescita del comparto. Hanno, infine, rilevato come occorra garantire la reputazione del biologico a fronte dei preparati industriali che si richiamano al biologico senza averne le caratteristiche; a tal fine, la tecnologia digitale, anche attraverso la costituzione di piattaforme telematiche, può risultare significativa per il supporto dell'integrità della filiera. Si sono, infine associati alle proposte presentate da Agrinsieme;

- i rappresentanti di **Coldiretti**, i quali, dopo aver espresso considerazioni di carattere generale sulla produzione agricola con metodo biologico, hanno sottolineato l'opportunità di: far richiamo anche al settore dell'agricoltura biodinamica, prevedendo un loro rappresentante al tavolo tecnico; di prevedere, allo stesso tavolo, un rappresentante delle regioni per assicurare un impiego coordinato degli strumenti finanziari previsti dai Piani di sviluppo rurale; prevedere un apposito capitolo nel Piano nazionale dedicato allo sviluppo delle sementi biologiche; istituire un Marchio che identifichi le produzioni del *Made in Italy*; semplificare e ridurre la documentazione cartacea richiesta, sopprimendo l'obbligo di apposizione della marca da bollo sulla notifica e coinvolgendo, altresì, i Centri di assistenza agricola, ai quali è stata già attribuita dalla legge la possibilità di certificare fatti e circostanze di ordine tecnico; rivedere, infine per taluni aspetti, la normativa recentemente approvata in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;

- i rappresentanti dell'**Anci**, i quali hanno espresso condivisione sulle proposte di legge presentate in quanto in linea con gli interventi promossi dall'associazione per valorizzare le produzioni biologiche di qualità, per la promozione del consumo del biologico nella ristorazione collettiva, e per il sostegno alle economie locali, indice di una maggiore contiguità con il luogo di produzione e, conseguentemente, maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale. Nel merito dei testi, hanno chiesto che nel Tavolo di filiera sia previsto un loro rappresentante;

- i rappresentanti dell'**Associazione per l'agricoltura biodinamica**, i quali, in relazione ai testi presentati, hanno chiesto di: specificare, all'art. 1, dove si fa riferimento all'agricoltura con metodo biodinamico, che tale produzione deve essere in linea con gli specifici *standard* di produzione che identificano il metodo biodinamico; poter avere un loro rappresentante al Tavolo tecnico; inserire una percentuale di risorse certa da destinare al Fondo per l'agricoltura biologica; specificare il riferimento al biodinamico dovunque si necessiti per evitare incertezze nell'interpretazione;

- i rappresentanti di **Agrinsieme**, i quali hanno espresso condivisione sulle proposte in esame, chiedendo di prestare attenzione alle seguenti proposte: prevedere che il piano nazionale per l'agricoltura biologica debba fungere da presupposto per la predisposizione dei programmi attuativi della PAC; considerare per le organizzazioni di produttori del biologico che alcune filiere, quali per esempio l'ortofrutta e l'olio di oliva, godono di finanziamenti specifici ai sensi della normativa europea; nel disciplinare le organizzazioni interprofessionali e le intese di filiera, prevedere che la componente agricola sia la più rilevante; inserire la definizione di "gruppo di operatori" ai fini della certificazione; introdurre alcuni elementi di flessibilità che potrebbero facilitare la conversione al biologico, soprattutto in territori difficili dove la proprietà agraria è particolarmente frazionata, prevedendo, a tal fine, la possibilità di suddividere le unità fondiari in "biologiche" e "non biologiche"; adeguare la normativa sul libero scambio di sementi a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) n.848/2018; prevedere, infine, che il

numero di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole presenti al Tavolo tecnico sia pari a quattro; aggiungere, accanto all'alta formazione, anche i corsi di formazione permanente nella scuola secondaria;

- i rappresentanti del **Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari** hanno espresso condivisione sulla scelta di equiparare l'agricoltura biodinamica a quella biologica mentre hanno espresso criticità in ordine all'attribuzione alle Autorità locali di compiti relativi ad attività tecnico scientifico che, a loro avviso, dovrebbero restare di competenza statale. Hanno, quindi, ricordato che sulle sementi biologiche, l'articolo 13 del Reg. UE n.848 del 2018 ha previsto specifiche disposizioni per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale eterogeneo biologico;

- i rappresentanti dei **Carabinieri per la Tutela agroalimentare**, i quali hanno ricostruito le principali frodi registrate nel settore e l'azione di contrasto realizzata a tal fine dal Comando;

- i rappresentanti della **Rete internazionale dei Bio-distretti**, i quali hanno sottolineato l'opportunità di: fare riferimento anche alla legge n.205 del 2017 che ha previsto i biodistretti come una delle possibili forme di realizzazione dei distretti del cibo; inserire, tra le politiche che devono adottare gli enti locali che intendono partecipare ai distretti biologici, anche quelle di promozione del consumo di prodotti locali ottenuti con il metodo biologico; differenziare, rispetto al previsto "Comitato direttivo del distretto biologico" tra Comitato promotore, che si costituisce per la costituzione del biodistretto, e il Consiglio direttivo del distretto biologico, organo di direzione che opera una volta costituito il soggetto giuridico; incentivare i distretti biologici nelle aree protette, introducendo una priorità per tali aree al fine della stipula di accordi di programma quadro; inserire, infine, i distretti biologici tra coloro che possono partecipare ai programmi di ricerca nazionale.

I pareri espressi dalle Commissioni consultate durante l'esame presso la Camera dei deputati

Le Commissioni Giustizia, Finanze, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Lavoro e Affari sociali della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole.

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole con un'osservazione con la quale è stato chiesto di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato regioni nell'adozione dell'adozione del Piano triennale d'azione nazionale per la produzione biologica.

La Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera ha chiesto alla Commissione di merito di specificare la natura facoltativa del marchio "Biologico italiano" e il rispetto delle norme europee sulle indicazioni obbligatorie relative all'etichettatura. L'osservazione è stata recepita con l'approvazione di un emendamento del relatore.

La presenta Nota breve tiene conto del dossier n. 21/1 - Elementi per l'esame in Assemblea, del 10 dicembre 2018, predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Si veda anche il dossier n. 21 - Schede di lettura, del 6 agosto 2018, predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

L'ultima nota breve:

[A.S. 510-B "Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico mafioso" - Marzo 2019](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it